

**LA TUTELA DELLE DISABILITA'  
PSICHICHE E DIPENDENZE.  
RICONOSCERE LA PATOLOGIA PER  
AIUTARE**

**DSSA. MONICA FENOCCHIO**

# L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (LEGGE N.6/2004)

- La funzione del nuovo istituto di protezione è di “*tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia*”. L'obiettivo è di non abbandonare a se stessi i soggetti impossibilitati a gestire e a condurre a buon fine le attività della vita.
- In estrema sintesi si fa ricorso all'amministrazione di sostegno quando occorre fronteggiare situazioni di perdita o riduzione, anche temporanea, delle autonomie della persona, nella gestione delle attività ordinarie e straordinarie della vita quotidiana.



# L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (LEGGE N.6/2004)

- Tale condizione di impossibilità/difficoltà può derivare da impedimenti di varia natura: *deficit* di origine psichica, fisica, sensoriale o anche anagrafica.
- La Legge prevede il consenso dell'interessato quale principio cardine nel rispetto della dignità del beneficiario, conservandone il più possibile la capacità di agire.
- Si precisa che in casi di gravità e urgenza si può richiedere la specifica nomina (con apposita modulistica) di amministrazione di sostegno provvisoria e urgente.



**L'Amministratore di Sostegno**

Un VOLONTARIO a sostegno delle persone fragili

# CHI LO PUO' RICHIEDERE

- Il “potenziale” beneficiario può richiedere l’apertura dell’AdS a favore di se stesso
- **L’AdS è idoneo a fronteggiare rischi di approfittamento, da parte di terzi, da cui possa derivare un impoverimento della persona disabile:** la persona in difficoltà potrà venire salvaguardata, attraverso l’amministrazione di sostegno, anche rispetto a minacce di raggiri e manipolazioni da parte di terzi.
- L’Amministrazione di sostegno può, sulla carta, servire per l’espletamento di qualsiasi operazione (“atto” o “contratto”, di questa o quella natura) utile al maggior benessere e alla difesa degli interessi - sia personali sia patrimoniali - del beneficiario.
- **5. Se la persona bisognosa di protezione si oppone all’attivazione dell’AdS, il Giudice Tutelare** ricerca il più possibile il consenso del beneficiario, valutando caso per caso.

# OPPOSIZIONE O REVOCA

- **Se l'opposizione riguarda non già l'attivazione della misura di protezione, quanto piuttosto le limitazioni di capacità del beneficiario (da prevedersi nel decreto), il Giudice Tutelare** ricerca il più possibile il consenso del beneficiario, valutando caso per caso.
- **7. La presenza di una rete familiare di supporto non esclude la possibilità di attivazione dell'AdS**, anzi lo stesso familiare, qualora disponibile ed accettato dal beneficiario, può proporsi quale Amministratore di Sostegno.
- L'AdS potrà/dovrà essere revocata quando il giudice tutelare ritenga, o per meglio dire accerti (su richiesta del beneficiario o dell'amministratore di sostegno o dei servizi sociosanitari che hanno in carico la persona), essere venuti meno i presupposti clinici, esistenziali, economici, organizzativi che erano stati alla base dell'adozione della misura.
- **9. L'AdS è utilizzabile per proteggere una persona prodiga:** l'attivazione della misura di protezione potrebbe rivelarsi qui addirittura necessaria, pur in presenza - come spesso accade in casi simili - di una opposizione dell'interessato.

# ADS PER MINORI E DIPENDENZE

- **L'AdS può venir impiegata per fronteggiare le esigenze di cura e recupero di una persona con problemi di dipendenze:** l'Amministrazione di sostegno potrà valere a fronteggiare anche le necessità di cura della persona tossicodipendente, comprese le decisioni relative al percorso di recupero - dalla tossicodipendenza - che debba essere intrapreso.
- **Anche il soggetto minore d'età** può presentare il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno. Qualora, però, si tratti, di un minore non emancipato, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno potrà essere pronunciato dal giudice tutelare soltanto *nell'ultimo anno* della minore età; e non acquisterà efficacia che al compimento del diciottesimo anno.

# ADS PER MINORI E DIPENDENZE

- Il motivo di tale apparente limitazione di protezione sta nel fatto che il minore è assoggettato alla potestà dei genitori (legittimi o naturali che siano), i quali ne hanno la rappresentanza in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
- Corrispondentemente, nel caso in cui i genitori siano morti o siano stati giudizialmente dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, o altrimenti privati o sospesi dall'esercizio di essa, i poteri di rappresentanza e di cura del minore sono affidati ad un tutore.
- Il Giudice tutelare può, in ogni caso, procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, allorché il minore sia ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età.
- Significativo il caso del Tribunale per i Minorenni di Milano presso il quale era stata inoltrata la richiesta di interdizione di un giovane malato psichico, prossimo al compimento della maggiore età. Non ravvisando i presupposti per pronunciare l'interdizione, il giudice minorile lombardo aveva trasmesso gli atti al giudice tutelare, ai fini dell'attivazione dell'AdS; provvedendo, in via contingente, alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.

# LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- **Nelle situazioni in cui l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé, la rosa dei "legittimati" a cui spetta richiedere l'apertura dell'AdS si presenta alquanto estesa e ramificata.**
- Possono presentare domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno - oltre al diretto interessato - anche il coniuge o la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo.
- Quando l'iniziativa riguarda poi una persona interdetta o inabilitata, essa potrà essere assunta pure dal tutore o dal curatore di questa; lo stesso vale per quanto concerne il minore sottoposto a tutela o curatela.
- In ogni caso, l'apertura dell'AdS può essere domandata dal pubblico ministero, il quale sia venuto a conoscenza di una situazione che abbisogna di protezione su segnalazione dei servizi competenti.
- Va sin d'ora osservato, a tale proposito, come i *responsabili dei servizi socio-sanitari* abbiano il preciso *obbligo* di segnalare al Pubblico Ministero, oppure direttamente al Giudice Tutelare, la situazione di bisogno.

# LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

- **Vi sono, oltre ai responsabili dei servizi socio-sanitari, altri soggetti tenuti a effettuare la segnalazione all'autorità giudiziaria:**
- L'obbligo di legge è stabilito, formalmente, soltanto per i responsabili dei servizi sociali e di quelli sanitari. Tuttavia, può ben configurarsi una sorta di obbligo morale/dovere civico di segnalazione, a carico di chi sia venuto a conoscenza di situazioni concrete tali da rendere opportuna l'attivazione dell'AdS. Si pensi al volontario, all'amico o ad un semplice *conoscente*, al vicino di pianerottolo, o, ancora, al funzionario della banca presso la quale il disabile/l'anziano ha acceso un conto corrente, e via dicendo.
- Detti soggetti non possono presentare direttamente il ricorso al Giudice Tutelare; saranno tenuti però a procedere, quantomeno, all'effettuazione delle segnalazioni del caso, rivolgendosi al tal fine ai servizi socio-sanitari o, meglio ancora, al pubblico ministero. Quest'ultimo provvederà poi a condurre le verifiche necessarie, e - laddove convinto che ne ricorrano i presupposti - inoltrerà la domanda di attivazione dell'AdS al Giudice tutelare.
- Per la segnalazione al P.M., da un punto di vista formale, è sufficiente depositare (o spedire per lettera raccomandata) un breve scritto in cui figurì rappresentata, sia pur concisamente, la situazione del caso; e ci si rivolgerà, a tal fine, all'apposito ufficio della Procura della Repubblica del luogo in cui la persona bisognosa di protezione ha la residenza o il domicilio.

# COME FARE LA DOMANDA

- **il ricorso al Giudice Tutelare** va presentato al giudice tutelare del luogo in cui la persona ha la residenza o il domicilio. Importa che nell'atto vengano inserite le indicazioni che la legge prescrive espressamente ovvero:
  - le generalità del beneficiario
  - la sua dimora abituale
  - il nominativo e il domicilio, ove conosciuti, del coniuge, dei discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi
  - le ragioni per cui si chiede la nomina dell'AdS.
- Quanto ai documenti, sarà necessario, che si allegino:
  - fotocopia del documento di identità del beneficiario;
  - certificato di residenza
  - documentazione medica (certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale o da uno specialista, esito dell'esame della commissione medica di valutazione della invalidità ecc.).
- Per ulteriori informazioni: [http://www.ufficijudiziarigenova.it/URP/urp\\_contatti.aspx](http://www.ufficijudiziarigenova.it/URP/urp_contatti.aspx)
- Per modulistica: [http://www.ufficijudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp\\_id\\_scheda=1695&cfp\\_id\\_modulo=1695](http://www.ufficijudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1695&cfp_id_modulo=1695))
- **Per l'attivazione dell'AdS non è necessaria l'assistenza di un difensore**, la legge non lo prevede. Il procedimento per l'apertura dell'AdS è attivabile, e può svolgersi, *senza obbligo* di alcuna difesa tecnica.

# E DOPO ?

- **Dopo la presentazione della domanda di amministrazione di sostegno**, il Giudice Tutelare, dopo avere esaminato il ricorso e analizzato la documentazione allegata, svolge un colloquio personale con il beneficiario per individuare le richieste e i bisogni dello stesso.
- Sentirà altresì i soggetti (familiari e parenti) che avrebbero avuto titolo a presentare il ricorso; in caso di mancata loro comparizione, provvederà ugualmente alla nomina. Procederà, inoltre, ad acquisire le relazioni informative dai servizi socio-sanitari che hanno in carico la persona.
- Il provvedimento dovrà contenere, cioè, l'indicazione delle ragioni che hanno indotto il magistrato ad assumere la decisione, gli elementi che hanno indirizzato la scelta dell'amministratore, i dettagli circa il raggio di intervento dell'AdS, l'ampiezza dei poteri attribuiti allo stesso.
- **Che cosa viene previsto nel decreto di nomina dell'AdS?**
  - generalità del beneficiario e dell'amministratore di sostegno;
  - durata dell'incarico (a tempo determinato o indeterminato);
  - oggetto dell'incarico;
  - atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto del beneficiario;
  - atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza necessaria dell'amministratore;
  - limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere in un determinato periodo di tempo mediante l'utilizzo delle somme disponibili;
  - atti che il beneficiario può compiere senza l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
  - periodicità con cui l'amministratore deve riferire al Giudice Tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
- Il decreto è subito efficace.

# DURATA E MODIFICHE

- **L'amministrazione di sostegno, una volta istituita, non ha un termine massimo di durata:** è il decreto istitutivo a stabilire, volta per volta, la durata della misura di protezione. Tale durata può essere indeterminata, oppure limitata ad un certo periodo di tempo (per es. un anno, due anni).
- **Il decreto di nomina dell'AdS può, successivamente, venire modificato o integrato,** è questa una delle caratteristiche più importanti e "rivoluzionarie" della nuova misura di protezione.
- **Il decreto istitutivo dell'AdS è impugnabile:** è prevista la reclamabilità del decreto istitutivo dell'AdS. È sempre possibile cioè – per colui che vi abbia interesse – sottoporre il decreto stesso, e le valutazioni in esso contenute, al giudice superiore, costituito dalla *Corte d'appello* del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
- Chiunque può essere nominato amministratore di sostegno. La scelta deve comunque avvenire con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi del *beneficiario*.
- Per esempio: familiari, coniuge, convivente o chiunque abbia una relazione di fiducia continuativa con la persona.
- **Allorché tra i familiari - che si sono dichiarati disponibili - sussistano motivi di conflitto o rancori,** la decisione su **chi andrà nominato amministratore** spetta al Giudice Tutelare che potrà rivolgersi a una persona estranea alla famiglia, attingendo ad appositi elenchi di professionisti depositati presso i Tribunali.

# INCOMPATIBILITA' E RIFIUTI

- **Vi sono, in generale, impedimenti o incompatibilità quanto allo svolgimento dell'incarico di AdS:** le incompatibilità alla funzione di amministratore riguardano gli *operatori* dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico, il beneficiario; costoro non possono ricoprire la funzione di AdS.
- **Chi è stato nominato AdS può rifiutare l'incarico,** è possibile domandare e ottenere di essere *dispensati* dall'incarico, qualora ricorrano determinati presupposti.
- I poteri dell'amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto istitutivo, nonché nei successivi provvedimenti che intervengono - secondo le esigenze della persona, in una determinata fase della vita - a ridisegnare e aggiornare il raggio della misura di protezione.
- **Può rientrare fra i compiti dell'AdS la messa a punto degli atti necessari all'istituzione di un *trust* e all'attribuzione ad esso dei beni contemplati.**
- Rispondendo del proprio operato, l'amministratore di sostegno potrà essere chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario per effetto di una (*grave*) *violazione* dei propri doveri. In tal caso il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di altro Amministratore di sostegno.

# IL COMPENSO ?

- **Non è previsto un compenso per chi ricopre l'incarico di AdS:** l'amministratore di sostegno non può, in teoria, percepire alcun compenso per l'incarico. Possono essergli riconosciuti soltanto un *rimborso* delle spese e, in taluni casi, un equo *indennizzo* stabilito dal Giudice Tutelare, in relazione al tipo di attività, in particolare a seconda dell'entità del patrimonio e della difficoltà dell'amministrazione.



# IL DIRITTO ALL'ADS ANCHE PER LA PERSONA TOSSICODIPENDENTE

- La legge n° 6 del 9 gennaio 2004, emanata a conclusione dell'Anno Europeo per le persone disabili, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno in applicazione del principio ispiratore della nuova normativa laddove enuncia che "La legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente"
- L'amministrazione di sostegno è un istituto evoluto e duttile, immaginato per fornire aiuto a chiunque si trovi in difficoltà nell'esercizio dei propri diritti.

- Sino alla promulgazione della Legge 6/2004, infatti, per affrontare le primarie necessità di vita di un anziano colpito da ictus o affetto da morbo di Alzheimer, di un tossicodipendente o di un alcolizzato, di un portatore di handicap sensoriale, di una persona immobilizzata o di un malato terminale, l'ordinamento non prevedeva alcuno strumento giuridico efficace ed al contempo flessibile
- La legge, modificando il titolo XII del codice civile ed introducendo una graduazione degli strumenti giuridici di tutela delle persone disabili ed un sistema più flessibile di riduzione della capacità d'agire, si è proposta l'obiettivo di aggirare gli inconvenienti, tuttora contenuti nella disciplina vigente a tutela delle persone incapaci di agire, e cioè l'interdizione e l'inabilitazione spesso sproporzionati rispetto alle reali necessità di protezione del soggetto e con il limite evidente di non tenere in alcun conto il vasto spettro di casi di persone disabili che non presentano un livello di compromissione così severo come quello prescritto dall'art. 414 c. c.:" l'infermità deve essere tale da rendere la persona "incapace di provvedere ai propri interessi"
- La maggior parte delle persone disabili, infatti, non versa in condizioni così gravi e comunque non in modo permanente.

- Con l'introduzione dell' "amministrazione di sostegno" è stato apportato un efficace rimedio a questi inconvenienti, ribaltando la direzione della tutela il cui oggetto primario non è più il patrimonio ma i bisogni e le necessità della persona disabile che riacquistano centralità, aprendo il campo alla tutela non solo degli infermi di mente ma di chiunque si trovi in una situazione momentanea di difficoltà nell'esercizio dei suoi diritti (art. 1; art. 404 c.c.): alcolisti; tossicodipendenti; disabili sensoriali, soggetti colpiti da ictus, etc (2).
- L'amministratore di sostegno, in base alla nuova legge, interviene in qualità di rappresentante negli atti giuridici di straordinaria amministrazione (es. compravendita immobili) o si affianca al beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione (es. locazioni), seguendo le prescrizioni del Giudice indicate nel decreto di nomina.
- L'ufficio di amministratore di sostegno, in ogni caso, non estingue la capacità del beneficiario di compiere da solo tutti gli atti "necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (per esempio: acquistare beni di uso personale, come cibo e vestiti, riscuotere la pensione, etc.).

- L'istituto in parola, così come delineato dal Legislatore, rappresenta, dunque, una forma di protezione più riguardosa della dignità della persona in difficoltà rispetto all'antiquato e rigido strumento dell'interdizione.
- Va segnalato, ancora, che i poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di stato civile al fine di garantire una più intensa tutela non solo della persona disagiata ma anche dei terzi.

- In tale ottica assume rilievo una importante decisione del Tribunale di Modena, che ha riconosciuto che anche la tossicodipendenza è una forma di disabilità che comporta la mancata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi ed ha disposto la nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l'incarico di reperire al beneficiario un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla sua professionalità.

- Due nonni di una ragazza tossicodipendente, rimasta orfana e madre di due figli, hanno promosso ricorso al fine di chiedere un amministratore di sostegno per questa ragazza.
- Nella specie, i due anziani nonni avevano richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la propria nipote trentaseienne, tossicodipendente, lavoratrice part-time dal modestissimo stipendio e madre di due figli minori, nonché nuda proprietaria di un consistente patrimonio immobiliare che la stessa aveva ereditato dai genitori, entrambi recentemente scomparsi
- I ricorrenti, dopo aver chiarito che la nipote era divorziata con due figli rispettivamente di sedici e dodici anni affidati al padre e con lo stesso conviventi, hanno motivato la propria richiesta a causa del comportamento della nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili e talora occasionali ed a causa dell'uso abituale di sostanze stupefacenti.

- Su queste basi è sottolineato che l'improvvisa morte di entrambi i genitori della stessa avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il pur fragile equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e pregiudicata, i ricorrenti hanno portato all'attenzione del Giudice Tutelare l'assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere ai propri interessi e, per l'effetto, la necessità di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della persona.
- Di qui le istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto dall'ordinamento per l'assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non ha visto, ad oggi, l'attuazione di alcun incombente da parte dell'interessata.

- Il Tribunale, rilevato che, a seguito dell' esame della beneficiaria del provvedimento, è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle motivate e constatate anomalie comportamentali patologiche, in uno stato di difficoltà grave e concreta a compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa, ha ravvisato i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso e per la nomina di un amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di essa (la situazione attuale esclude l'attribuzione di funzioni sostitutive) nel compimento degli atti di individuati nella parte dispositiva del provvedimento stesso.
- A conforto della decisione, il Giudice modenese ha ritenuto che l'applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 fosse, più che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili debolezze caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse, sfortunati incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo dalla attuale tossicodipendenza

- Inoltre, Il Magistrato ha affermato che la nomina di un amministratore di sostegno, fosse individuabile, necessariamente e a fronte della palese inesistenza di parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti e non affidabile il compagno attuale della beneficiaria), nella figura di un professionista di fiducia del Giudice Tutelare al fine di predisporre e realizzare un progetto di sostegno a tutela della salute e degli interessi essenziali della persona, prima ancora che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata.
- In base alla decisione, quindi, una spiccata propensione per il consumo di sostanze stupefacenti può costituire, pertanto, una disabilità tale da **escludere** una equilibrata possibilità di attendere autonomamente ai **propri interessi** con conseguente opportunità della nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l'incarico di reperire un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla professionalità del beneficiario

**DIMENSIONI CRITICHE  
NELLA PSICOPATOLOGIA  
ASSOCIATA**

# DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITÀ

- Tendenza pervasiva e immotivata ad interpretare le azioni delle persone come deliberatamente minacciose
- Ci si aspetta di essere danneggiati o sfruttati dagli altri senza motivo
- Si dubita senza giustificazione dell'affidabilità di amici e colleghi
- Rancorosi, non dimenticano insulti e offese
- Riluttanza a confidarsi con gli altri, facili all'offesa
- Prontezza a reazioni rabbiose
- Dubbio senza giustificazione della fedeltà del partner



# DISTURBO SCHIZOIDE DI PERSONALITÀ

- Indifferenza per le relazioni sociali, esperienze ed espressioni emotive limitate
- Scarse o assenti relazioni sociali (pochi amici o soltanto uno)
- Attività solitarie
- Indifferenza a lodi e critiche altrui
- Anaffettività (freddezza e distacco)
- Associate ansia, depressione, disforia
- Analogo ma da non confondere con la schizofrenia (psicosi con caratteristiche proprie)



# DISTURBO SCHIZOTIPICO DI PERSONALITÀ

- Relazioni interpersonali deficitarie
- Strane credenze e pensiero magico
- esperienze percettive insolite
- Parlano da soli, uno o nessun amico/confidente oltre ai parenti stretti
- Scarsa affettività
- Strano linguaggio con eloquio digressivo e vago



# DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITÀ

- Comportamento violento e irresponsabile
- Storia di problemi della condotta prima dei 15 anni, con assenze da scuola e fughe da casa
- Provoca scontri fisici, usa armi
- Commette furti aggredendo o meno la vittima
- Incapace di conformarsi alle norme sociali
- Incapace di mantenere una relazione monogama
- Non ha rimorsi
- Negligente per la propria e l'altrui sicurezza
- Incapace di accudire in modo responsabile eventuali figli



# DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ

- Instabilità dell'umore e delle relazioni interpersonali
- Spese impulsive, guida spericolata, uso di sostanze
- Rabbia immotivata con incapacità di controllo
- Minacce ricorrenti
- Comportamenti autolesivi e agiti suicidari
- Percezione di senso di vuoto e noia
- Timore ed evitamento di un abbandono reale o immaginario



# DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITÀ

- Emotività eccessiva
- Ricerca di attenzione
- Teatralità, seduttività nell'aspetto fisico e nel comportamento
- Espressione esagerata dei propri sentimenti
- Stile impressionistico dell'eloquio
- Facilità alla suggestione



# DISTURBO NARCISISTICO DI PERSONALITÀ

- Grandiosità e mancanza di empatia
- Sentimento di «essere speciali» per qualità fisiche, sociali e intellettuali
- Gli altri sono considerati persone al proprio servizio
- Reazioni di rabbia e umiliazione alle critiche
- Sfruttamento degli altri per il raggiungimento del proprio scopo
- Ricerca continua dell'attenzione e dell'ammirazione altrui
- Incapacità a riconoscere i sentimenti altrui (difficoltà di empatia)
- Umore depresso associato
- Giustificazione con la menzogna di comportamenti irresponsabili



# DISTURBO EVITANTE DI PERSONALITÀ

- Timidezza e timore del giudizio negativo altrui
- Scarsi contatti sociali
- Forte riluttanza a entrare in relazione, se non sono sicuri di piacere all'altro
- Associato ad ansia, depressione, rabbia autodiretta per l'incapacità a sviluppare relazioni sociali
- Talvolta presenti fobie specifiche



# DISTURBO DIPENDENTE DI PERSONALITÀ

- Comportamento dipendente e sottomesso
- Incapacità a prendere decisioni nella vita quotidiana senza precedenti consigli e rassicurazioni
- Delega ad altri per le decisioni, difficoltà ad avviare attività da soli
- Si mostrano d'accordo con altri anche se pensano il contrario per timore di essere rifiutati
- Disponibili a fare cose spiacevoli pur di essere graditi agli altri
- Tormentati dalla paura dell'abbandono



# DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO DI PERSONALITÀ

- Perfezionismo ed inflessibilità presente in vari contesti
- Eccessiva attenzione ai dettagli, alle regole e all'ordine
- Insistenza affinché gli altri si sottomettano senza condizioni al proprio modus operandi
- Smisurata dedizione al lavoro, rimuginazione ed ansia sui propri impegni e priorità
- Forte riduzione dell'espressione affettiva
- Incapacità di gettare oggetti consumati o di nessun valore
- Scarsa generosità nel concedere tempo, soldi o doni quando non ne derivi un guadagno personale



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !**

